

Revisione parziale della legge sulla consultazione: presentazione sinottica dell'avamprogetto

<i>Testo di legge vigente</i>	<i>Avamprogetto di legge</i>
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)	invariato
del 18 marzo 2005 (Stato 23 agosto 2005)	Modifica del ... (Stato 30 ottobre 2012)
<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 147 della Costituzione federale ¹ , visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004 ² , <i>decreta:</i>	invariato
Art. 1 Campo d'applicazione ¹ La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione. ² Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.	abrogato
Art. 2 Scopo della procedura di consultazione ¹ La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione. ² La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.	invariato

¹ RS 101
² FF 2004 453

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione ¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a. modifiche costituzionali; b. disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione federale; c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. ² Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. ³ Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.	Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione ¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a. invariato b. progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale; c. invariato d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale; e. ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente i Cantoni o la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. ² È possibile indire una procedura di consultazione per i progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1. ³ È possibile rinunciare in via eccezionale a una procedura di consultazione secondo il capoverso 1, in particolare se: a. a causa di un'urgenza dimostrata l'entrata in vigore di un progetto di legge o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata; b. il progetto di atto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali; c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.
---	---

Art. 4 Partecipazione ¹ Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere. ² Sono invitati a esprimere il proprio parere: a. i Cantoni; b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale; c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna; d. le associazioni mantello nazionali dell'economia; e. gli altri ambienti interessati nel singolo caso. ³ La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.	Art. 4 Partecipazione ¹ invariato ² invariato ³ invariato ⁴ In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.
Art. 5 Indizione ¹ Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi. ² La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi. ³ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.	Art. 5 Indizione ¹ Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall'Amministrazione. ² Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto. ³ La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento. ⁴ <i>Il vigente cpv. 3 diventa il cpv. 4</i>

Art. 6 Organizzazione ¹ Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. ² La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.	invariato
Art. 7 Forma e termine ¹ La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica. ² Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. ³ In caso d'urgenza, si può eccezionalmente: a. abbreviare il termine per rispondere; b. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza. ⁴ Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.	Art. 7 Forma e termine ¹ La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono. ² Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue: a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane; b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane; c. nel periodo di Pasqua: di una settimana. ³ In caso di urgenza dimostrata si può: a. abbreviare il termine per rispondere; b. svolgere la procedura di consultazione in forma di conferenza. ⁴ I motivi dell'urgenza secondo il capoverso 3 devono essere spiegati e comunicati ai destinatari della consultazione. ⁵ In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. È tenuto un verbale della parte orale. ⁶ Le consultazioni secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 possono essere svolte in forma di conferenza anche se non vi è urgenza.
Art. 8 Trattazione dei pareri Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.	Art. 8 Trattazione dei pareri ¹ <i>Il testo vigente diventa il cpv. 1</i> ² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 Pubblicità ¹ Sono accessibili al pubblico: a. la documentazione; b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. ² I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine. ³ La legge del 17 dicembre 2004³ sulla trasparenza non è applicabile.	Art. 9 Pubblicità ¹ Sono accessibili al pubblico: a. invariato b. invariato c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto. ² invariato ³ invariato
Art. 10 Indagini conoscitive su progetti di portata minore ¹ Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale. ² Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.	abrogato
Art. 11 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente: a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione; b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione; c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica; d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.	invariato

³ RS 152.3

Art. 12 Modifica del diritto vigente ...⁴	invariato
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005⁵	invariato

⁴ Le modifiche possono essere consultate nella RU **2005** 4099.

⁵ DCF del 17 agosto 2005 (RU **2005** 4102)